



Futuro è
Indipendenza

Referendum abrogativo Abolizione delle Prefetture – UTG

Quesito referendario (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 146, di martedì 25 febbraio 2014, pag. 31)

«Volete Voi che siano abrogati:

- il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, nel testo risultante per effetto di successive modificazioni ed integrazioni limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 4, limitatamente alle parole: “dal prefetto e”; articolo 2;
- la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, limitatamente all’articolo 13;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, nel testo risultante per effetto di successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente all’articolo 11;
- la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, limitatamente all’articolo 10;
- il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, recante “Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni”;
- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, limitatamente all’articolo 10?»

Alcune considerazioni generali sul prefetto

Il prefetto, rappresentante del potere esecutivo sul territorio provinciale, è la tipica figura che dà il senso del controllo statale sulla vita politico-amministrativa nei territori. L’origine di questo istituto è napoleonica, quindi già di per sé è chiarissima la matrice statalista, antifederalista insita in questa figura.

Ad oggi, nonostante la riforma del Titolo V della Costituzione – una riforma costituzionale “regionalista”, niente di più – il numero delle Prefetture è arrivato alla cifra di 107.

Relativamente ai costi per il mantenimento delle Prefetture (la loro denominazione ufficiale è Prefetture – UTG ovvero Uffici territoriali del Governo), tra prefetti, viceprefetti e funzionari apicali vari, il costo complessivo annuo per il bilancio pubblico è di circa mezzo miliardo di euro, di cui l’80% speso per pagare gli stipendi.

Le norme di riferimento

Un primo riferimento ai prefetti si trova nel R.D. n. 773 del 1931 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, in cui all’articolo 1, comma 4, si individua, proprio nella figura del prefetto (oltre che in quella del questore), l’autorità provinciale a cui vengono attribuite le funzioni di pubblica sicurezza.

Successivamente, le norme più recenti che intervengono a disciplinare e ad organizzare il funzionamento delle Prefetture prendono avvio nel 1999 (articolo 11 del Decreto Legislativo n. 300 del 1999 e successivo Decreto Legislativo n. 29 del 2004). È con questi due provvedimenti di Legge che le Prefetture assumono la denominazione di Prefetture – UTG (Uffici territoriali del Governo).

Si giunge infine alla situazione odierna, che vede da un lato la riforma del Titolo V della Costituzione (Legge Cost. n. 3 del 2001) a cui è stata data attuazione con la Legge n. 131 del 2003, due norme attuative della riforma delle Prefetture – UTG e da ultimo il Decreto-Legge n. 95 del 2012 sulla spending review (dell’estate 2012) con cui si riorganizza la presenza dello Stato sul territorio.

Perché vogliamo eliminare le Prefetture

La Lega Nord, da sempre, si batte per trasformare il Paese facendogli assumere un assetto federale. E, come appare evidente, essendo il prefetto l’emanazione dello Stato negli enti periferici, lo stesso rappresenta un elemento da cancellare, incarnando il potere dello Stato centralista. Sostanzialmente, il mantenimento di questa figura istituzionale non dà in alcun modo ai territori la possibilità di autogovernarsi. Mentre il concetto di **autogoverno** è insito in un sistema federalista.

In considerazione, poi, del fatto che con gli ultimi Governi che si sono succeduti alla guida del Paese (Monti, Letta e Renzi) appare sempre più imminente la cancellazione delle Province – cosa che comunque, come noto, la Lega Nord come Movimento autonomista e federalista osteggia – riteniamo corretto procedere alla cancellazione di questa figura centralista, per di più fonte di spesa pubblica e che non fornisce alcun risultato tangibile dal punto di vista dei servizi offerti ai cittadini. Infine, ricordiamo cosa scrisse nel 1944 Luigi Einaudi (secondo Presidente della Repubblica italiana) su questo argomento: “Finché esisterà in Italia il prefetto, la deliberazione e l’attuazione non spetteranno al consiglio municipale ed al sindaco, al consiglio provinciale ed al presidente; ma sempre e soltanto al governo centrale, a Roma; o, per parlar più concretamente, al ministro dell’interno. Costui è il vero padrone della vita amministrativa e politica dell’intero stato. Attraverso i suoi organi distaccati, le prefetture, il governo centrale approva o non approva i bilanci comunali e provinciali, ordina l’iscrizione di spese di cui i cittadini farebbero a meno, cancella altre spese, ritarda l’approvazione ed intralcia. [...] La distruzione della sovrastruttura napoleonica, che gli italiani non hanno amato mai, offre l’occasione unica di ricostruire lo stato partendo dalle unità che tutti conosciamo ed amiamo; e sono la famiglia, il comune, la vicinanza e la regione. Così possederemo finalmente uno stato vero e vivente”.

Roberto Marraccini